

CAMERA DEI DEPUTATI N. 562

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUSETTI, BERRETTA, BINETTI, BOFFA, BURTONE, CALGARO, DE BIASI, FADDA, FEDI, FERRARI, GOZI, GRASSI, LARATTA, LOSACCO, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI, MOTTA, NARDUCCI, OLIVERIO, PEDOTO, MARIO PEPE (PD), RUBINATO, SANGA, SBROLLINI, STRIZZOLO, TIDEI, VANNUCCI, VELO

Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione allo sviluppo di formati *open standard*

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il pluralismo informatico — ovvero la libera scelta tra le tecnologie disponibili sul mercato — è un principio cardine per assicurare la competitività tra le aziende e la trasparenza dei processi di acquisizione.

Nella XIV legislatura, il Governo — con l'allora Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca — ha affrontato per la prima volta in Italia il tema, analizzandolo in un contesto applicativo complesso come quello dei sistemi informativi della pubblica amministrazione.

Il Ministro aveva infatti previsto — tramite il decreto 31 ottobre 2002 — l'effettuazione di un'indagine condotta da un'apposita Commissione tecnica al fine di valutare i possibili benefici derivanti da una scelta

tra l'utilizzo di *software* cosiddetto « libero » e di *software* « proprietario ».

La Commissione aveva concluso che l'uso del *software* « a codice sorgente aperto » deve costituire una scelta possibile per le infrastrutture della pubblica amministrazione, ma che le scelte di soluzioni e di servizi devono essere effettuate solo sulla base di un'attenta analisi del rapporto tra costi e benefici.

Sulla base dell'analisi prodotta dalla Commissione, lo stesso Ministro per l'innovazione e le tecnologie ha quindi emanato la direttiva 19 dicembre 2003, recante « Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2004, che costitui-

sce la prima regolamentazione adottata in materia per favorire il pluralismo informatico e la neutralità tecnologica nelle scelte della pubblica amministrazione.

La direttiva fornisce alle pubbliche amministrazioni indicazioni e criteri tecnici e operativi per gestire efficacemente il processo di predisposizione o di acquisizione di programmi informatici, con l'obiettivo di favorire il pluralismo informatico mantenendo, al tempo stesso, il principio di neutralità e di libera scelta nelle decisioni di acquisto di beni e di servizi nella pubblica amministrazione.

Il Governo Berlusconi non ha ritenuto necessario prevedere atti integrativi ed esplicativi della direttiva. Il Ministro Stanca ha infatti sostenuto che non si può formulare una normativa rigida della materia che preveda una scelta prescrittiva da parte della pubblica amministrazione, perché ciò risulterebbe in contraddizione con la dinamica tipica delle nuove tecnologie, oltre che con la libertà del mercato e della concorrenza.

Ciononostante abbiamo assistito a un proliferare di progetti di legge, sia a livello regionale che nazionale, i quali, asserendo di favorire il pluralismo informatico, impongono alle amministrazioni locali e centrali l'utilizzo di *software* libero, sulla base di scelte ideologiche, non supportate da alcuna valutazione di tipo economico, con ciò rischiando di escludere dal mercato — non solo e non tanto i tradizionali produttori di *software* (come spesso auspicato nelle stesse relazioni ai progetti di legge!) — ma tutte quelle piccole e medie imprese italiane che costituiscono l'indotto dei servizi collegati.

In realtà una scelta prescrittiva in questa materia rischia di privare i cittadini utenti — nel dialogo con la pubblica amministrazione — della garanzia di poter effettuare una libera scelta, secondo i propri criteri di preferenza, nell'acquisizione di una tecnologia, sia essa *open* che commerciale.

Il presente progetto di legge ha pertanto l'obiettivo di favorire realmente il pluralismo informatico, prevedendo che la

pubblica amministrazione garantisca sia la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche che il libero accesso ai contenuti, assicurando l'eliminazione di ogni barriera dovuta a differenze di *standard*.

La pubblica amministrazione sarà quindi tenuta a privilegiare, tra le opzioni tecniche ed economiche presenti sul mercato, quelle che assicurano l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatici, cioè la capacità dei vari componenti tecnologici, dei sistemi e dei servizi di comunicare e di scambiare informazioni tra loro e con altri sistemi secondo *standard* condivisi.

Nello specifico, l'articolo 1 stabilisce che lo Stato favorisce il pluralismo informatico, attraverso l'eliminazione delle barriere dovute a differenze di *standard*.

L'articolo 2 reca le definizioni di « *standard* », « *open standard* » e « interoperabilità ».

L'articolo 3 riconosce il diritto per chiunque di sviluppare, pubblicare e utilizzare un *software* originale compatibile con gli *standard* di comunicazione e con i formati di salvataggio di un altro *software*.

L'articolo 4 stabilisce che chiunque effettua lecitamente la pubblicizzazione di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne l'accesso, ricorrendo a *standard* di comunicazione aperti e a formati liberi.

L'articolo 5 fissa alcuni principi guida nell'ambito del trattamento di dati personali relativi alla pubblica sicurezza.

L'articolo 6 obbliga la pubblica amministrazione a privilegiare, tra le opzioni tecniche presenti sul mercato, quelle che assicurano l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatici.

L'articolo 7 prevede lo sviluppo di un programma di ricerca specifico sui programmi *open standard*, attraverso il coinvolgimento di enti pubblici e privati.

L'articolo 8 prevede il riconoscimento in ambito didattico dei principi contenuti nella legge.

L'articolo 9 fissa i termini per la graduale attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, attraverso l'eliminazione, altresì, di ogni barriera dovuta a differenze di *standard*.

2. Sono incentivati la diffusione e lo sviluppo di formati *open standard*, quali programmi per elaboratore rispondenti alle definizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 2, in considerazione dei loro positivi riflessi sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) standard: una specifica tecnica, ottenuta per consenso delle parti interessate al fine di facilitarne un'adozione diffusa, che specifica le modalità di comportamento al fine di produrre un risultato atteso e abilita l'interoperabilità;

b) open standard: uno *standard* prodotto secondo un processo aperto e collaborativo, liberamente accessibile e implementabile, indipendentemente dalle tecnologie scelte o dal modello di sviluppo usato;

c) interoperabilità: la capacità di comunicare, di eseguire funzioni o di trasferire dati tra entità funzionali in modo da consentire all'utente libertà di scelta

sulle realizzazioni tecniche anche qualora l'utente non sia a conoscenza o abbia una conoscenza minima della specificità di tali unità funzionali.

ART. 3.

(Diritto allo sviluppo portabile).

1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, di pubblicare e di utilizzare un *software* originale compatibile con gli *standard* di comunicazione e con i formati di salvataggio di un altro *software*, anche coperto dal diritto d'autore.

ART. 4.

(Documenti).

1. Chiunque, nell'ambito di un'attività lecita, effettua la pubblicizzazione di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne l'accesso, ricorrendo a *standard* di comunicazione aperti e a formati liberi.

2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui devono essere garantiti la pubblicità nonché l'adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica, del diritto di accesso di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli uffici della pubblica amministrazione sono tenuti al rispetto dell'obbligo stabilito dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 4 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

ART. 5.

(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza).

1. Chiunque effettua, mediante l'ausilio di mezzi elettronici, il trattamento di dati personali ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non

autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza è tenuto, nell'espletamento di tale attività, a utilizzare *software open standard*.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della pubblica amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono conservati dalla pubblica amministrazione stessa al fine di consentire verifiche riguardo al controllo degli *standard* di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei *software* utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ART. 6.

(Obblighi della pubblica amministrazione).

1. La pubblica amministrazione è tenuta a privilegiare, tra le opzioni tecniche ed economiche presenti sul mercato, quelle che, in conformità alle finalità previste dall'articolo 1, assicurano l'interoperabilità tra i diversi sistemi informatici, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e di segreto, garantendo le necessarie condizioni di neutralità, di validità tecnologica e di pluralismo informatico.

2. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, individua con proprio decreto i formati *open standard* e il loro ambito di utilizzo nella pubblica amministrazione.

3. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'impiego ottimale di soluzioni *open standard* nella pubblica amministrazione, nonché i programmi di valutazione tecnica ed econo-

mica dei progetti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e dei programmi da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni *open standard* da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici. Lo stesso decreto definisce, inoltre, i criteri per specifici programmi di formazione e di aggiornamento del personale della pubblica amministrazione all'utilizzo delle soluzioni *open standard*.

ART. 7.

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo).

1. Il Ministero dell'università e della ricerca elabora annualmente un programma di ricerca specifico sui formati *open standard* per progetti di ricerca da parte di enti pubblici e privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore.

ART. 8.

(Istruzione scolastica).

1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede a garantire l'attuazione delle disposizioni e dei principi della presente legge nell'ambito dell'ordinamento scolastico e, in particolare, dei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado, ferma restando l'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche e tenuto conto del processo di informatizzazione delle istituzioni scolastiche.

ART. 9.

(Norme transitorie).

1. La pubblica amministrazione adegua le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale a quanto previsto dall'articolo 6 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La pubblica amministrazione è tenuta, altresì, a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, rispettivamente entro sei mesi ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È istituito un gruppo di lavoro interministeriale per monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla data della sua entrata in vigore, costituito da esperti designati dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca.

€ 0,35



16PDL0009090